



**-R70 -
CONDIZIONI GENERALI DI
FORNITURA**

Emesso RGQ il 04.04.2016
Rev. 7 del 30/05/2022
Approvato RL



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

58100 Grosseto Via Rubino 49 –
Tel e Fax 0564 – 413328 / 411109
Partita IVA 01021450539
E-MAIL posta@studioambientesas.com

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Premessa..... | 3 |
| 2. Applicazione delle Condizioni Generali e Obblighi del Cliente..... | 3 |
| 3. Oggetto del contratto | 4 |
| 4. Consegna dei campioni in Laboratorio..... | 4 |
| 4.1. Campionamento a carico di StudioAmbiente..... | 5 |
| 5. Data inizio analisi e tempi di risposta..... | 6 |
| 6. Conservazione del campione, contro-campione (o campione di riserva) e campione residuo. | 6 |
| 7. Rapporti di prova..... | 6 |
| 7.1. Regola decisionale per l'indicazione della conformità dei campioni ai limiti di riferimento..... | 8 |
| 7.2. Correzioni dei rapporti di prova..... | 8 |
| 8. Identificazione dei metodi di prova..... | 9 |
| 9. Garanzia di Certificazione ISO 9001; significato accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025..... | 9 |
| 10. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro..... | 9 |
| 11. Informativa pe la Tutela della privacy (Regolamento UE 679/2016)..... | 10 |
| 12. Obbligo di riservatezza..... | 10 |
| 13. Reclami e contestazioni..... | 11 |
| 14. Termini di pagamento | 11 |
| 15. Foro competente e legge applicabile | 11 |

1. Premessa

Il presente accordo produce effetti tra le parti come di seguito individuate:

- **"StudioAmbiente" o "Laboratorio"**: la società StudioAmbiente S.r.l., con sede legale in via Rubino 49 – codice fiscale e partita IVA n. 01021450539, come parte incaricata dell'espletamento del servizio;
- **"Cliente"**: il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a StudioAmbiente S.r.l. l'effettuazione di servizi tra quelli offerti dal Laboratorio.

Il presente accordo può avere ad oggetto un "Campione", ossia un materiale da esaminare, oppure una prestazione di servizi, il cui contenuto deve essere individuato, per iscritto, tra le parti.

Ai fini delle presenti condizioni i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- **"Cliente"**: persona fisica o giuridica che richiede a StudioAmbiente la fornitura di uno o più Servizi.
- **"Campione"**: materiale da esaminare che il Cliente consegna a StudioAmbiente tramite invio diretto al Laboratorio, ovvero tramite ritiro e/o prelievo e/o campionamento da parte di StudioAmbiente. L'effettiva rappresentatività del Campione di materiali, prodotti e/o lotti è funzione delle modalità di campionamento e rimane a carico della parte che lo ha effettuato.
- **"Offerta"**: documento contenente la descrizione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi che vengono proposti al Cliente.
- **"Rapporto di Prova"**: documento descrittivo delle attività, dei progetti e delle indagini eseguite e dei risultati ottenuti, delle conclusioni formulate e delle raccomandazioni fornite.
- **"Servizio o servizi"**: l'esecuzione, da parte di StudioAmbiente, di una o più delle seguenti prestazioni: analisi chimiche, fisiche o microbiologiche, prestazioni su campioni alimentari, ambientali, servizi di assistenza nelle analisi di revisione, relazioni peritali, assistenza tecnica in contraddittorio. Servizio di campionamento/prelievo campioni da parte di personale StudioAmbiente presso strutture e/o siti del Cliente.

2. Applicazione delle Condizioni Generali e Obblighi del Cliente

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte, mediante accettazioni di offerte di StudioAmbiente o in ogni altra forma ritenuta idonea alle circostanze, purché comunicata in forma scritta. In ogni caso le convenzioni stipulate sono sottoscritte da entrambi le parti.

In mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazioni economiche, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti, e l'eventuale consegna o recapito di campioni presso il laboratorio perché vengano esaminati. In questi casi verranno applicati i prezzi come da listino standard.

Le presenti condizioni generali saranno applicabili a qualunque rapporto contrattuale intercorso tra le parti, pertanto il Cliente dovrà leggerle attentamente prima di accettare l'offerta o, in mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazione economica, prima di consegnare campioni o di incaricare StudioAmbiente dell'esecuzione e/o ritiro di un campione e, in ogni caso, prima di qualsiasi attività che avvii la catena di custodia.

Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato tra le parti, necessariamente in forma scritta, che ne dovranno altresì precisare l'ambito di applicazione. Eventuali accordi congiuntamente sottoscritti saranno comunque prevalenti rispetto a queste condizioni generali a cui si farà in ogni caso riferimento per gli aspetti non disciplinati.

Sarà comunque discrezione di StudioAmbiente accettare o meno campioni non accompagnati da richiesta scritta, redatta su carta intestata del Cliente e firmata da persona avente diritto, dove sia chiaramente indicato il

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>-R70 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA</p> | <p>Emesso RGQ il 04.04.2016 Rev. 7 del 30/05/2022 Approvato RL</p> |
|---|---|--|

riferimento ai campioni presentati, gli esami desiderati per ciascuno di essi, il nominativo esatto a cui intestare i rapporti di prova e le fatture.

In mancanza di formale richiesta, StudioAmbiente richiederà, all'atto della consegna del campione, la compilazione di un apposito modulo interno che verrà inviato per conferma al Cliente.

Per "accettazione" si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di StudioAmbiente con l'attribuzione di un numero identificativo, generato automaticamente con l'inserimento della richiesta nel gestionale del laboratorio.

Eventuali richieste particolari relative ad analisi/rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle condizioni generali di fornitura, dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta e prima dell'invio dei campioni.

Sarà inoltre cura del Cliente indicare ogni ulteriore informazione ad integrazione della richiesta di servizio.

Il Cliente ha l'obbligo di informare StudioAmbiente sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha inoltre l'obbligo di segnalare la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione).

Il Cliente sarà responsabile, ad ogni effetto di legge, per danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza degli obblighi di informazione sopracitati, con particolare riferimento alla salute ed alla sicurezza del personale di StudioAmbiente.

3. Oggetto del contratto

Il rapporto in essere tra StudioAmbiente ed il Cliente può avere ad oggetto la prestazione di una pluralità di servizi da parte di StudioAmbiente:

- effettuazione di analisi chimiche e microbiologiche;
- svolgimento di attività di assistenza legislativa e tecnico-scientifica in materia alimentare, ambientale, etc;
- attività di consulenza ed assistenza tecnica;
- attività di campionamento;
- tutte le altre attività attinenti ai settori suddetti per le quali siano presenti all'interno di StudioAmbiente le necessarie competenze ed esperienze.

4. Consegna dei campioni in Laboratorio

Ogni attività, procedura e/o metodica prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione, è definita attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente o del Committente.

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. L'imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del Cliente. Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri che potrebbero inficiare il risultato analitico: nei casi in cui si ravvisi tale condizione StudioAmbiente ne darà comunicazione scritta al Cliente, il quale, sotto la propria responsabilità, potrà decidere se inviare o meno il campione in analisi, fermo restando l'obbligo da parte di StudioAmbiente di riportare le condizioni di non idoneità sul Rapporto di Prova.



**-R70 -
CONDIZIONI GENERALI DI
FORNITURA**

Emesso RGQ il 04.04.2016
Rev. 7 del 30/05/2022
Approvato RL

A richiesta StudioAmbiente assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all'esecuzione di un campionamento ottimale.

I campioni dovranno essere consegnati al laboratorio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 – 13:00 /15:00 – 19:00; eventuali orari diversi di consegna dovranno essere concordati preventivamente. I campioni oggetto di analisi microbiologiche dovranno essere consegnati possibilmente entro il mercoledì pomeriggio.

In presenza di esigenze di natura tecnica (esempio rispetto degli holding time) che determinino l'inizio delle prove prima di avere avuto riscontro da parte del Cliente, StudioAmbiente è comunque sollevata da responsabilità o tacito avallo della condizione di non idoneità del campione.

L'analisi condotta dal Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna. Sarà cura del Cliente indicare in modo accurato ed esaustivo le analisi che dovranno essere effettuate sullo stesso, sulla base delle quali StudioAmbiente proporrà le procedure analitiche che ritiene più appropriate: l'accettazione formale dell'offerta da parte del Cliente presuppone anche l'accettazione della procedura proposta con le caratteristiche tecniche indicate (campo di applicazione, accreditamento e simili).

Qualora insorgano problematiche tecniche che impediscano l'applicazione della procedura concordata, StudioAmbiente si riserva la possibilità di procedere con metodo alternativo in grado di garantire le medesime performance. Nel caso in cui la modifica procedurale determini cambiamenti sostanziali nella quotazione, nei tempi di risposta o nelle caratteristiche tecniche previste per il misurando, StudioAmbiente dovrà preventivamente informare il Cliente e avere autorizzazione a procedere.

4.1. Campionamento a carico di StudioAmbiente

L'attività di campionamento e/o il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) effettuato a cura di personale StudioAmbiente, o da essa incaricato, costituisce prestazione accessoria, e sarà oggetto di separato addebito, fatti salvi patti contrari. Il campione deve sempre essere consegnato accompagnato da una lettera di incarico o altro documento accompagnatorio riportante il numero di offerta cui l'analisi richiesta fa riferimento.

Nel caso di ritiro da parte di personale (o incaricato) del Laboratorio, StudioAmbiente garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna, basandosi sulle informazioni fornite dal Cliente nel momento in cui viene concordato il ritiro.

StudioAmbiente effettua attività di campionamento ACCREDITATO valido per i parametri microbiologici secondo la norma ISO 18593:2018.

Inoltre effettua attività di campionamento ACCREDITATO, effettuato da tecnici abilitati secondo procedure operative redatte in base al metodo ufficiale UNI 10802:2013, per il prelievo dei rifiuti solidi polverulenti, solidi granulari, solidi grossolani contenuti in piccoli contenitori, fusti, sacchi, big bags o ammassi, alle condizioni economiche concordate con il Cliente.

Si rende nota che in caso di campionamento ACCREDITATO le successive prove analitiche devono essere rigorosamente accreditate. Queste saranno eseguite da un laboratorio accreditato.

5. Data inizio analisi e tempi di risposta

In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro i 4 giorni lavorativi dall'accettazione del campione, fatto salvo l'onere di StudioAmbiente di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

I tempi per l'esecuzione dei servizi da parte di StudioAmbiente in condizioni normali sono di 10 giorni dalla data di accettazione del campione, tuttavia si intendono meramente indicativi, non vincolando in alcun modo StudioAmbiente. Il termine per l'esecuzione dei servizi da parte del Laboratorio si intenderà essenziale solo in presenza di un preventivo/accordo scritto tra StudioAmbiente e il Cliente.

Il Cliente ha facoltà di chiedere l'annullamento dei servizi entro 2 giorni dalla data di consegna del campione al Laboratorio, partecipando alle spese eventualmente sostenute per la lavorazione del campione effettivamente eseguita (anche se parziale); trascorso tale termine sarà in ogni caso dovuto l'importo totale previsto per l'esecuzione delle prove richieste.

6. Conservazione del campione, contro-campione (o campione di riserva) e campione residuo.

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, per iscritto, StudioAmbiente acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l'analisi.

StudioAmbiente conserva i campioni per almeno 7 giorni dopo la refertazione, ad eccezione di:

- Specifici accordi intrapresi con il cliente;
- salvo differenti disposizioni di legge,
- superamento degli holding times
- Campioni definiti "rifiuti" che vengono conservati per 15 giorni dalla data di refertazione;
- Campioni relativi alle prove microbiologiche che vengono eliminati subito dopo l'esecuzione della prova;
- Campioni, di qualunque matrice essi siano, prelevati in contraddittorio con Enti di controllo (ad es. ARPAT), che vengono conservati fino alla validazione dei risultati, oppure trascorsi 15 giorni dalla Conferenza dei Servizi.

Decorso il termine indicato, StudioAmbiente ha la facoltà di distruggere il campione.

StudioAmbiente esegue lo smaltimento dei campioni secondo la norma vigente.

7. Rapporti di prova

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.

I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare.

Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce oggetto di separato addebito.

La revisione dei Rapporti di Prova su richiesta del Cliente e per motivi non riconducibili a errori da parte di StudioAmbiente, costituisce oggetto di separato addebito.



**-R70 -
CONDIZIONI GENERALI DI
FORNITURA**

Emesso RGQ il 04.04.2016
Rev. 7 del 30/05/2022
Approvato RL

I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori. Il formato del Rapporto di Prova è predefinito da StudioAmbiente.

L'emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente.

I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, su di essi viene inoltre riportato il numero di identificazione del campione al quale si riferiscono.

I risultati analitici riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato e non comportano in alcun caso l'approvazione di un prodotto o di un suo lotto. Le informazioni riportate nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al materiale oggetto di analisi e ai parametri utilizzati e non rappresentano quindi ispezione o certificazione di prodotto.

Il Cliente si impegna ad informare preventivamente StudioAmbiente prima di procedere al ritiro e/o alla richiesta di richiamo di prodotti sulla base di rapporti di prova forniti da StudioAmbiente.

Resta inteso che, in ogni caso, qualsiasi decisione relativa al ritiro o alla richiesta di richiamo di prodotti verrà assunta a rischio esclusivo del Cliente stesso che, pertanto, non potrà avanzare alcuna richiesta di danni e/o risarcimento e/o indennizzo nei confronti di StudioAmbiente.

Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.

Si rammenta che l'ente di accreditamento ACCREDIA prevede che i risultati di prova siano corredati dalle relative incertezze quando queste influenzano la valutazione della conformità con i limiti; StudioAmbiente non le indicherà sul Rapporto di Prova a meno di specifica richiesta.

Qualora il Committente sia interessato all'applicazione di regole diverse da quella generale sopra espressa, in assenza di documenti legislativi o tecnici specifici e cogenti, queste devono essere preventivamente discusse e concordate con StudioAmbiente.

Nel caso di determinazioni di residui/tracce, qualora la procedura analitica preveda concentrazione e/o purificazione degli analiti, sul rapporto di prova può essere indicato il recupero e se questo sia stato utilizzato nei calcoli. Anche in questo caso tale dato verrà inserito solo su esplicita richiesta del Cliente.

I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica " StudioAmbiente S.r.l.", in conformità alle specifiche di Norma pertinenti. StudioAmbiente firma i rapporti di prova utilizzando la firma digitale, a garanzia di autenticità ed integrità delle informazioni contenute nel documento emesso.

Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente a mezzo posta elettronica.

Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell'accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova possono essere anticipati via fax, via posta elettronica, trasmessi con protocolli ftp o caricati su specifici portali, o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito.

In caso di invio tramite fax, posta elettronica o mezzo diverso da quello ordinario, StudioAmbiente non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio.

Risultati di analisi parziali o totali, previo accordo tra le parti, potranno essere inviati appena pronti come anticipi, in formati vari che non siano corredati da alcun timbro o firma. Nessuna responsabilità, neanche per legittimo affidamento, potrà essere imputata, ad alcun titolo, a StudioAmbiente in relazione a tali anticipi.

Qualsiasi azione intrapresa dal Cliente sulla base di risultati e/o rapporti di prova parziali si intenderà intrapresa a rischio esclusivo del Cliente stesso, il quale non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di StudioAmbiente.

È vietata la duplicazione, parziale o totale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di StudioAmbiente. I rapporti di prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di StudioAmbiente.

StudioAmbiente provvede all'archiviazione dei rapporti di prova per 4 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa; dove non diversamente concordato con il Cliente, StudioAmbiente conserva le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione per un tempo non inferiore a 4 anni.

7.1. Regola decisionale per l'indicazione della conformità dei campioni ai limiti di riferimento

Nel caso di espressione di giudizi di conformità sui risultati delle prove eseguite, StudioAmbiente si attiene a quanto riportato nella legislazione vigente o nelle norme tecniche applicabili. Nei casi in cui non sia esplicitamente espressa una regola decisionale, in via generale, il contributo dell'incertezza non è considerato per il confronto del risultato sperimentale con il valore di riferimento; questo approccio implica che, nel caso di un risultato di una prova corrispondente al valore limite di specifica, il livello di probabilità che la decisione sia corretta o errata è lo stesso, e corrisponde al 50% (a meno che il valore limite non includa già una tolleranza corrispondente all'incertezza).

7.2. Correzioni dei rapporti di prova

I rapporti di prova sono corretti e riemessi solo in caso di:

- uso scorretto o fuorviante del marchio ACCREDIA o del riferimento all'accreditamento;
- errori nei risultati di prova;
- ogni altra mancanza o errore che possa comportare un uso non corretto del rapporto di prova da parte del cliente o di terzi, o compromettere la corretta comprensione dei risultati delle prove da parte del cliente, di terzi o dell'autorità.

Quando è necessario modificare, correggere o emettere nuovamente un rapporto già emesso, ogni informazione modificata è chiaramente identificata e, ove appropriato, è incluso nel RdP il motivo della modifica.

Correzioni ad un rapporto già emesso sono fatte attraverso l'emissione di un ulteriore documento, dove è indicato il riferimento al Rapporto di prova originale, che riporta la dicitura: "correzione del rapporto - numero di serie".

8. Identificazione dei metodi di prova

Su richiesta del Cliente, il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che saranno utilizzati.

Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria di StudioAmbiente e costituisce oggetto di separato addebito.

Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

Il Sistema Qualità StudioAmbiente prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio: gli aggiornamenti dei metodi che prevedono prestazioni equivalenti o migliorative sono posti in essere a insindacabile giudizio da parte di StudioAmbiente e non sono soggetti a comunicazione preventiva verso il Cliente e/o ad accettazione da parte del Cliente.

StudioAmbiente si riserva il diritto di subappaltare prove e/o servizi, comunicandolo in via preventiva al Cliente in sede di Offerta: l'accettazione dell'Offerta presuppone l'autorizzazione del Cliente al subappalto così come indicato. StudioAmbiente rimane responsabile delle prove eseguite in subappalto.

Qualora il subappaltatore sia stato individuato ed espressamente richiesto dal Cliente, StudioAmbiente è sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità inerenti le prove e/o servizi eseguiti in subappalto.

9. Garanzia di Certificazione ISO 9001; significato accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025

StudioAmbiente dichiara che la propria organizzazione e il sistema di gestione per la qualità sono conformi agli standard ISO 9001:2015 applicabili.

Il laboratorio è accreditato da ACCREDIA secondo gli standard previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con il numero 1481L.

L'accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso.

È possibile visionare il certificato di accreditamento e l'elenco delle prove accreditate collegandosi al sito www.accredia.it sezione Laboratorio di prova, numero di accreditamento 1481L, oppure seguendo la procedura dettagliata sul nostro sito web www.studioambienteservice.com.

L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tramite l'accreditamento, ACCREDIA, certifica la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura.

10. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

StudioAmbiente, nello svolgimento delle proprie attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ai sensi dell'accordo Stato/Regioni nell'ultima revisione vigente.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore StudioAmbiente svolga la propria attività presso la sede del Cliente, quest'ultimo ha l'obbligo di informare StudioAmbiente sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si debba operare e, in generale, sui rischi interferenti, oltre che sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Qualora l'attività del lavoratore StudioAmbiente presso il Cliente preveda condizioni che richiedono l'uso di strutture e/o attrezzature adeguate e idonee a garantire la sicurezza del lavoratore, è dovere del Cliente renderle disponibili e mantenerle efficienti nel tempo.

I tecnici impegnati in servizi esterni presso i Clienti sono formati ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ai sensi dell'accordo Stato/Regioni nell'ultima revisione vigente come preposti. È loro facoltà nonché preciso dovere segnalare condizioni di pericolosità ai loro responsabili ed ai clienti stessi e rifiutarsi di procedere con le attività di campionamento qualora non ravvisino le basilari condizioni di sicurezza per sé stessi e/o per gli altri.

11. Informativa pe la Tutela della privacy (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente StudioAmbiente Srl, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestionali, statistiche e commerciali.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato per mezzo di elaboratore elettronico.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
4. Si garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati per cui non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: StudioAmbiente S.r.l.; il responsabile del trattamento è: il Dott. Marco Calisti.
6. In ogni momento il Cliente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679.

Per quanto concerne l'archiviazione della documentazione tecnica e contrattuale, StudioAmbiente ne garantisce la conservazione per 48 mesi.

12. Obbligo di riservatezza

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e segreto su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte.

Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

| | | |
|---|--|---|
|  | -R70 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA | Emesso RGQ il 04.04.2016 Rev. 7 del 30/05/2022 Approvato RL |
|---|--|---|

StudioAmbiente ha adottato un proprio Codice Etico (disponibile su sito web nell'ultima revisione vigente) che prevede, tra gli altri, obblighi e doveri dei Partner Commerciali. La violazione degli obblighi ivi prescritti per il Cliente è configurabile come inadempimento contrattuale.

13. Reclami e contestazioni

Il Laboratorio, ferma l'applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il Cliente faccia pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione. I reclami possono essere inoltrati dal cliente per mail all'indirizzo PEC studioambiente@pec.it.

In ogni caso, fatta eccezione per il caso in cui i risultati delle analisi ripetute differiscano significativamente dai risultati delle analisi originali, il Cliente dovrà sopportare i costi delle analisi ripetute o dell'ulteriore lavoro di verifica richiesto. Inoltre, un'analisi potrà essere ripetuta soltanto a condizione che StudioAmbiente disponga di quantità sufficienti di campione originale a propria disposizione al momento del ricevimento della contestazione da parte del Cliente. In caso contrario, il Cliente dovrà sopportare tutti i costi supplementari, incluso il campionamento, il trasporto, l'analisi ed i costi di smaltimento dei campioni, necessari per lo svolgimento delle analisi ripetute.

14. Termini di pagamento

Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, e comunque non diversamente da quanto previsto e riportato nella fattura stessa.

In caso di ritardo nei pagamenti che si protragga per oltre 15 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura StudioAmbiente si riserva il diritto di sospendere o interrompere la prestazione ancora eventualmente dovuta e/o prestazioni che facciano riferimento ad ordini diversi rispetto a quello per il quale si chiede il pagamento.

Il pagamento deve eseguirsi secondo modalità preventivamente concordate al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura con StudioAmbiente.

Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

15. Foro competente e legge applicabile

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Grosseto.

Ciascun contratto regolato dalle presenti condizioni generali è disciplinato dal diritto italiano

Il Legale Rappresentante
StudioAmbiente srl

